COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 16.12.2008
COM(2008) 863 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

La proposta acclusa in allegato costituisce lo strumento giuridico per la firma e l'applicazione provvisoria di un accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico (APE) tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra:

i) proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico.

Come annunciato nella comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo del 23 ottobre 2007, l'accordo interinale istitutivo di un quadro per un APE è stato negoziato al fine di evitare turbative degli scambi con la Comunità allo scadere, il 31 dicembre 2007, del regime commerciale di cui all'allegato V dell'accordo di Cotonou e della deroga dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) riguardante tale regime. Tali negoziati si sono conclusi con la sigla dell'accordo interinale istitutivo di un quadro per un APE il 28 novembre 2007 con Seychelles, Zambia e Zimbabwe, il 4 dicembre 2007 con Maurizio e l'11 dicembre 2007 con Comore e Madagascar.

Di conseguenza cinque di questi sei Stati dell'AOA (Comore, Madagascar, Maurizio, Seychelles e Zimbabwe) sono stati inclusi nell'elenco dei paesi di cui all'allegato I del regolamento sull'accesso al mercato a titolo degli APE adottato dal Consiglio il 20 dicembre 2007[1] che beneficiano, dal 1º gennaio 2008, dell'offerta di accesso al mercato comunitario prevista nel quadro degli APE. La loro inclusione in tale elenco sarà definitiva una volta entrato in vigore l'accordo interinale istitutivo di un quadro per un APE. Verrà in tal modo garantito un regime commerciale armonizzato con l'UE, che faciliterà l'accesso al mercato a tutti gli Stati dell'AOA firmatari, compresi i due paesi riconosciuti dalle Nazioni Unite come paesi meno avanzati. Le disposizioni del regolamento non si applicano alla Zambia dal momento che tale paese non ha presentato un'offerta di accesso al mercato. In quanto paese meno avanzato, la Zambia continua a beneficiare del regime commerciale a titolo dell'iniziativa "Tutto tranne le armi".

Il campo d'applicazione dell'accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'AOA, da una parte, e la Comunità e i suoi Stati membri, dall'altra, verrà ampliato in funzione dei risultati dei negoziati in vista della conclusione, entro il dicembre 2008, di un accordo di partenariato economico completo. L'accordo prevede tutte le misure necessarie all'istituzione di una zona di libero scambio nel rispetto di quanto previsto dall'articolo XXIV del GATT 1994[2]. Esso contempla inoltre disposizioni riguardanti norme di origine, misure non tariffarie, misure di difesa commerciale, prevenzione e risoluzione delle controversie, nonché disposizioni in materia di pesca e di sviluppo e disposizioni amministrative e istituzionali.

I negoziati in vista della conclusione di un APE completo continuano, conformemente alle direttive di negoziato sugli accordi di partenariato economico con gli Stati ACP adottate dal Consiglio il 12 giugno 2002.

---

1 Regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio.

2 Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (1994).

Le disposizioni istituzionali prevedono la creazione di un comitato APE composto da rappresentanti delle parti incaricati della gestione di tutte le problematiche nel quadro dell'accordo.

In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo interinale istitutivo di un quadro per un APE, è prevista la sua applicazione provvisoria.

La Commissione ritiene soddisfacenti i risultati dei negoziati e, conformemente alle direttive di negoziato del Consiglio, invita quest'ultimo:

– ad autorizzare la firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo interinale istitutivo di un quadro per la conclusione di un APE tra gli Stati dell'AOA, da una parte, e la Comunità e i suoi Stati membri, dall'altra, nonché

– ad approvare l'applicazione provvisoria dell'accordo interinale istitutivo di un quadro per la conclusione di un APE tra gli Stati dell'AOA, da una parte, e la Comunità e i suoi Stati membri, dall'altra, in attesa della sua entrata in vigore.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 133 e 181, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma,

vista la proposta della Commissione[3],

considerando quanto segue:

(1) Il 12 giugno 2002 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per la conclusione di accordi di partenariato economico con i paesi ACP.

(2) Il 28 novembre 2007 si sono conclusi i negoziati in vista della conclusione di un accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico (in appresso "APE") con Seychelles, Zambia e Zimbabwe. L'accordo interinale istitutivo di un quadro per un APE è stato siglato il 4 dicembre 2007 con Maurizio e l'11 dicembre 2007 con Comore e Madagascar.

(3) L'articolo 62, paragrafo 4, dell'accordo interinale prevede l'applicazione provvisoria di quest'ultimo in attesa della sua entrata in vigore.

(4) L'accordo interinale istitutivo di un quadro per un APE deve essere firmato a nome della Comunità e applicato a titolo provvisorio, con riserva della sua successiva conclusione.

DECIDE:

Articolo 1

È approvata la firma, a nome della Comunità, dell'accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati partner dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di detto APE.

Il testo dell'APE interinale è accluso alla presente decisione.

---

[3] GU C […] del […], pag. […].

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare l'accordo interinale a nome della Comunità europea, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

In attesa dell'espletamento delle procedure relative alla sua conclusione, l'accordo interinale è applicato a titolo provvisorio secondo quanto disposto dal suo articolo 62, paragrafo 4. La Commissione pubblicherà un avviso concernente la data di applicazione a titolo provvisorio.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio
Il presidente
[…]

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE AVENTI UN'INCIDENZA FINANZIARIA LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE

1. TITOLO DELLA PROPOSTA

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra

2. LINEE DI BILANCIO:

Capitolo e articolo: 12/120

Importo iscritto a bilancio per l'esercizio considerato: **16 431 900 000 (bilancio 2008)**

3. INCIDENZA FINANZIARIA

☑ Nessuna.

☐ La proposta, priva di incidenza finanziaria sulle spese, ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

4. MISURE ANTIFRODE

Ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità europea contro la frode e altre irregolarità, la Commissione è autorizzata a effettuare controlli e verifiche in loco in applicazione dell'articolo 22 dell'accordo tra gli Stati partner dell'AOA, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, e dell'articolo 7 del protocollo 2 annesso all'accordo. Se necessario, è l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) a effettuare le indagini a norma del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio. I servizi della Commissione effettueranno regolarmente controlli documentali e verifiche in loco.

5. ALTRE OSSERVAZIONI

In seguito all'adozione del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio sono state soppresse tutte le tariffe doganali ancora esistenti sui prodotti originari delle regioni o degli Stati ACP che abbiano concluso negoziati relativi ad accordi di partenariato economico oppure accordi che prevedono regimi commerciali compatibili con le norme dell'OMC. Di conseguenza, la presente proposta non ha alcuna incidenza finanziaria supplementare.